

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA NEL FIUME OGLIO

APPROVATO CON DGP N. 372 DEL 22/12/2005

ART. 1 – TRATTO DEL FIUME OGLIO OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo si riferisce alle modalità di esercizio della pesca dilettantistica da attuare nelle acque del fiume Oglio nell'intero tratto sub-lacuale, comprese le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.
- 2) Al fine di una razionale gestione della fauna ittica in relazione alle diverse condizioni ambientali, nell'applicazione di norme inerenti i periodi di divieto, le misure minime e la quantità di cattura, il Fiume Oglio viene suddiviso in due tratti: alto e medio corso ((dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona) e basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po).

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE E PESCA DI PROFESSIONE

- 1) Ai fini della pesca le acque del fiume Oglio sono classificate di Tipo C.
- 2) La pesca nelle acque del fiume Oglio esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.

ART. 3 - ATTREZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA

- 1) **Canna lenza:** con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri.
- 2) **Bilancia o bilancella:** l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. n. 9/03 è consentito con le seguenti disposizioni:
 - a) il lato massimo della rete è di 1,5 m;
 - b) le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
 - c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;
 - d) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
 - e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
 - f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcina (pendice antislittamento);
 - g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
 - h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
 - i) è vietato l'uso "guadando e ranzando";
 - j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
 - k) è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
 - l) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali (dighe e chiuse, briglie e traverse), dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
 - m) l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.
- 3) **Guadino da recupero:** è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
- 4) **Raffio:** da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA

- 1) La **pesca da natante** è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).
- 2) Le **esche e pasture**, sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.
- 3) La **pesca notturna** praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto.
E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.
- 4) **Periodi di divieto, misure minime e quantità di cattura**: i periodi di divieto stabiliti dall'art. 2 e 3 del R.R. 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso (dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)		
Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	25	dal 20 maggio al 20 giugno
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)		tutto l'anno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30	dal 15 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	
Cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)		tutto l'anno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	45	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	18	dal 1 aprile al 15 maggio
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	25	dal 15 maggio al 30 giugno
Trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i>)*	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea (<i>Oncorhynchus</i>	18	

<i>mykiss</i>)		
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)		dal 15 aprile al 15 maggio
Fiume Oglio - Basso corso (dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)		
Specie	Misura minima cm.	Periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	25	dal 1 maggio al 30 giugno
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)		tutto l'anno
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	
Cheppia o agone (<i>Alosa fallax</i>)	40	dal 1 maggio al 30 giugno
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)		tutto l'anno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	50	dal 1 gennaio al 15 aprile
Lucioperca (<i>Stizosteidon lucioperca</i>)	35	dal 1 aprile al 30 maggio
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	20	dal 1 marzo al 31 maggio
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	28	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Savetta (<i>Chondrostoma saetta</i>)	35	dal 20 aprile al 20 maggio
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	35	dal 15 dicembre al 30 aprile
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	22	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota marmorata (<i>Salmo marmoratus</i> *)	40	dalla 1° dom. di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	18	
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)		dal 15 aprile al 15 maggio

Quantità massime di catture giornaliere: i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

Fiume Oglio - Alto e Medio corso

(dal Sebino sino a monte dello sbarramento di Isola Dovarese in provincia di Cremona)

- trota marmorata e loro ibridi 1 capo
- temolo 1 capo
- luccio 2 capi
- persico reale 15 capi
- alborella, vairone e triotto 3 kg (complessivi)

Fiume Oglio - Basso corso

(dallo sbarramento di Isola Dovarese allo sbocco nel Fiume Po)

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| ▪ trota marmorata e loro ibridi | 1 capo |
| ▪ temolo | 1 capo |
| ▪ luccio | 2 capi |
| ▪ persico reale | 10 capi |
| ▪ alborella, vairone e triotto | 3 kg (complessivi) |

ART. 5 - GARE DI PESCA

- 1) L'individuazione dei tratti e la regolamentazione viene affidata alle singole Province, che potranno applicare autonomamente deroghe ai commi 2 e 4 all'art. 4 o altre specifiche disposizioni.

ART. 6 – ISTITUTI DI PROTEZIONE

- 1) L'individuazione degli istituti di tutela è affidata alle Province direttamente interessate al tratto; le stesse provvederanno ad adeguare i propri Piani, garantendo la coerenza dei provvedimenti concordati sulle relative sponde.

ART. 7- DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.